

Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Ischia

Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.... del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 avente ad

OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione

Tra

P.P., nata a N. il (...) (C.F.(...)), nella qualità di erede e coniuge superstite del sig. C.J.H., nato il (...) e deceduto in ...il 05.2.2012, elett.te dom.ta in Ischia (Na) alla Via..., presso lo studio dell'avv. ...che la rapp.ta e difende giusta procura in atti pec : ...

Attrice

Contro

M.A., nata a I. il (...) (C.F.; (...)), C.O., nata ad I. il (...) (C.F.:(...)) e C.R. , nato a I. il (...) (C.F.: (...)) tutti elettivamente dom.ti in Barano d'Ischia ala Via ...presso lo studio dell'Avv. ...che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti- ...

convenuti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante

la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

Con atto di citazione del 28/8/2016 l'attrice, nella qualità di erede del coniuge superstite C.J.H. (nato a B.A. il (...) C.F. (...)) e deceduto a L.A. in data 5/02/12 (la data esatta è ricavata dall'atto di morte), con il patrocinio dell'Avv...., adiva il Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia al fine di sentire pronunciare ex art. 720 e 784 ss c.p.c. lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili e immobili costituenti i patrimoni dei de cuius C.N. e C.J.H...

L' attrice esponeva in premessa che :a) in data 6/5/2004, in Ischia era deceduto ab intestato C.N. (nato a B.D.I. il 20/1/26 C.F. (...)), lasciando a se superstiti la moglie M.A. e i figli C.O., R. e J.H.); b) il coniuge C. J. H. era deceduto ab intestato a L.A. il 5/02/12 senza figli legittimi o legittimari, per cui l'eredità ricevuta da quest'ultimo dal padre C.N. si era devoluta per 2/3 alla moglie P.P. e per un 1/3 a favore degli altri eredi legittimi; c) l'asse ereditario relitto mortis causa da C.N. era costituito da beni mobili e immobili , tutti siti nel Comune di Ischia alla Via ...; d) i beni immobili indivisi di proprietà di C.J.H., ricevuti per successione legittima dal defunto padre, oggetto del richiesto scioglimento della comunione ereditaria erano quelli così individuati al catasto:

- P.la (...) sub (...), piano terra, cat A. cl (...) vani 4 rendita catastale Euro528,85;

- P.la (...) sub (...), piano terra, cat A. cl (...) vani 4,5 rendita catastale Euro594,96;

- P.la (...) sub (...), piano terra, bene comune non censibile senza rendita catastale;

- P.la (...) sub (...), piano terra, cat (...) cl (...) sup mq18 rendita catastale Euro 187,78;

- P.la (...) sub (...), piano primo , cat (...) (fabbricato in corso di costruzione allo stato grezzo) senza rendita catastale ;

- terreno adiacente ai suddetti fabbricati P.la (...) , vigneto IV classe sup are 5,25 RD Euro3,40 R.A. Euro5.57;

e) il valore dei beni immobili, calcolato in base alla rendita catastale attribuita ad ogni singola unità immobiliare, tenuto conto del valore di mercato di zona, ammontava a Euro 518.010,50 (come da perizia di stima del Geom E.S. allegata agli atti) ; f) su tale valore andava operata la prima successione ereditaria , per cui al figlio J.H. sarebbe spettato il valore corrispondente ad Euro 115.113,44, sulla quale andava operata la seconda successione , per cui alla moglie superstite sarebbe spettata la quota di 2/3 pari a Euro 76.742,30; g) ai beni immobili dovevano poi aggiungersi i beni

mobili costituiti dall'autovettura Fiat 937 (Alfa Romeo) t.C. e quant'altro in metallo prezioso, denaro contante, titoli di credito e/o depositi e altro caduto in successione, con richiesta di ordine di esibizione ex 210 c.p.c.; h) i tentativi di raggiungere un accordo transattivo bonario erano riusciti vani, sia con la nota AR del 8.9.15 che con la obbligatoria procedura di mediazione n. 284/15, svolta dinanzi alla Camera di Mediazione per la Conciliazione con sede di Ischia, conclusasi con verbale negativo del 16.12.2015; i) per tali motivi si richiedeva la condanna alle spese dei convenuti con il pagamento dell'espletata ctu.

Su tale premessa, pertanto l'attrice concludeva affinché il Tribunale adito pronunziasse a norma dell'art. 720 e 784 e ss c.p.c. lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dei de cuius C.N. e C.J.H., mediante riassunzione, collazione, formazione delle quote in favore degli eredi legittimi ed attribuzione delle stesse agli aventi diritto, anche a mezzo di CTU, con preferenza di liquidazione in danaro della quota di appartenenza all'attrice pari a Euro 76.742,30; con vittoria di spese e ordine alla Conservatore dei Registri Immobiliari delle eventuali relative trascrizioni.

In via istruttoria l'attrice chiedeva ammettersi CTU.

Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale.

La difesa di parte convenuta impugnava le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate.

I convenuti, a mezzo del loro procuratore, in via preliminare formulavano eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità.

Eccepevano i convenuti che la qualità di erede rivendicata dall'attrice era stata dalla stessa ricondotta all'apertura della successione di N.C. , avvenuta il 6 maggio 2004, per cui ai sensi dell'art. 480 c.c., avendo C.J.H. vissuto per l'intero periodo, intercorrente tra il decesso del padre ed il suo, lontano dall'Isola di Ischia non essendo stato in possesso dei beni ereditari, né avendo compiuto atti che facessero presagire la sua accettazione dell'eredità, essendo trascorso il termine decennale, ogni diritto si era prescritto.

In via subordinata i convenuti impugnavano il valore estimativo dei beni ereditari, così come valutato dall'attrice a mezzo della relazione tecnica a firma del proprio consulente, in quanto tale relazione sarebbe stata carente di riferimenti relativi alla condizione edilizio-urbanistica degli immobili. Precisava la difesa di parte convenuta che gli unici immobili che avrebbero dovuto far parte dell'asse ereditario erano rappresentati da due piccolissime unità abitative di 70 mq, entrambe

addossate al retrostante terrapieno, con caratteristiche intrinseche tali da inquadrarle tra le abitazioni di tipo economico, tanto da essere state censite dall'Agenzia del Territorio in categoria (...) cl. (...). Il tecnico di parte attrice, rilevavano i convenuti, aveva utilizzato erroneamente il valore intermedio fornito dall'OMI per le abitazioni civili e non quello fornito dall'OMI per le abitazioni di tipo economico, per cui il valore complessivo dei beni sarebbe stato di Euro 264.477,00 e il valore spettante all'attrice sarebbe stato pari a Euro 39.181,78, ritenendo acquisita la loro commerciabilità, la cui dimostrazione rigorosa era onere dell'attrice. Precisava poi la difesa di parte convenuta che la Signora C.O., a sua esclusiva cura e spese aveva realizzato la sopraelevazione e il locale del piano interrato, per cui in via riconvenzionale si richiedeva riconoscersi e dichiararsi il diritto della stessa a conseguire le indennità per i miglioramenti e le addizioni apportate all'immobile, con ordine all'attrice del pagamento pro-quota, proporzionato al valore degli incrementi apportati all'immobile.

Sempre in via subordinata, i convenuti eccepivano, e su tale eccezione formulavano domanda riconvenzionale, che alla convenuta M.A., quale coniuge del de cuius C.N. ai sensi dell'art. 540 c.c. andava riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa coniugale, vale a dire sull'appartamento sito in I. alla via S. , individuato al catasto al foglio (...) p.lla (...) sub (...), della superficie di mq 58,69, nonché quello di uso sui mobili che la corredano di cui la stessa è proprietaria.

Su tali eccezioni i convenuti concludevano affinché venisse riconosciuta e dichiarata l'inammissibilità delle domande attoree e comunque rigettate perché infondate , dichiarando prescritto in ogni caso il preteso diritto, di qualsiasi natura, compreso quello di accettare l'eredità da parte dell'attrice collegato e conseguente alla successione ereditaria del de cuius N.C. ; in via subordinata riconoscersi la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta O.C. con il diritto della stessa a conseguire le indennità o le restituzioni per le migliorie e le addizioni apportate agli immobili nonché la domanda riconvenzionale della convenuta M.A. del riconoscimento dei diritti a lei spettanti ex art. art. 540 c.c. quale coniuge superstite di C.N.; in via estremamente gradata, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria se ritenuta sussistente; emettere i provvedimenti del caso ponendo le spese della procedura a carico della massa con privilegio.

C. i termini ex art. 183 VI comma, parte attrice depositava in data 2.3.17 memoria 183 I termine, nella quale impugnava e contestava quanto ex adverso eccepito dai convenuti in riconvenzionale, in particolare con la sollevata eccezione di prescrizione relativamente alla quale richiedevano condanna ex art. 96 c.p.c. e , deduceva che le migliorie dell'immobile andavano imputate anche al C.J.H. . In data 24.3.17 , depositavano memoria ex 183 VI comma II termine nella quale chiedeva ammettersi prova testimoniale e ctu; acquisizione " mediante indagine della polizia giudiziaria della documentazione relativa ai movimenti effettuati dai convenuti su beni ereditari" presso Uffici Postali e Bancari, nonché un "ordine di rendicontazione a carico dei convenuti " sulla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare , facente parte dell'asse ereditario. Contestualmente a tale memoria veniva depositata nel fascicolo di parte attrice una relazione notarile di ricognizione dei beni caduti nei due assi ereditari. Tale memoria, sempre indicata come memoria "183 II termine" veniva depositata anche in data 4.4.17.

Parte convenuta in riconvenzionale depositava in data 17. 3. 17 memoria 183 I termine, in data 13.4.17 quella secondo termine ed in data 4.5.17 quella terzo termine. Nella memoria I termine, la difesa dei convenuti , a sostegno ulteriore dell' eccezione di prescrizione, rilevando il decorso del tempo senza alcuna forma di accettazione dell'eredità di C.N. ne da parte di C.J.H. ne da parte dell'attrice, contestava le dichiarazioni di cui al verbale formulate dalla difesa attorea secondo cui il C.J.H. , de cuius dell'attrice, avrebbe " sempre utilizzato la casa paterna" e di aver " regolarmente coltivato i terreni circostanti" e di aver "sempre posseduto i beni ereditari cui non ha mai inteso rinunciare", in quanto strumentali e rese solo all'esito della costituzione in giudizio dei convenuti e non nell'atto introduttivo. Nella seconda memoria, i convenuti, contestavano l'irritualità dell'attività difensiva dell'attrice per aver depositato nei termini della I memoria la II memoria , chiedendo che il giudice ne dichiarasse l'irritualità . La difesa dei convenuti insisteva poi, ancora una volta sull'eccezione di estinzione del diritto ad accettare l'eredità, non potendosi considerare gli atti conservativi come accettazione tacita. In via subordinata, rispetto all'eccezione preliminare i convenuti chiedevano ammettersi interrogatorio formale dell'attrice. I convenuti, in replica alle richieste istruttorie di parte attorea ne contestavano l'inammissibilità e l'irrilevanza, chiedendo comunque l'ammissione alla prova contraria in caso di ammissione della stessa. Infine la difesa dei convenuti in riconvenzionale, contestava le altre richieste istruttorie e la documentazione ex adverso prodotta. Nella memoria 183 III termine i convenuti in riconvenzionale, ribadendo ancora le ragioni di cui all'eccezione di prescrizione, proponeva opposizione alla prova per testi così come articolata da parte attrice, chiedendo in via subordinata di essere ammessi alla prova contraria. La difesa dei convenuti in riconvenzionale, contestava, poi, perché inammissibile la richiesta di acquisizione mediante indagine giudiziaria della documentazione relativa ai movimenti effettuati dai convenuti sui beni ereditari dei dante causa, contestava l'idoneità della relazione notarile depositata, non essendo questo atto destinato a fare "fede pubblica" ai sensi dell'art. 2699 c.c.. Relativamente alla richiesta Ctu, chiedeva che la stessa, li dove ammessa, tenesse conto nel calcolo esclusivamente dei beni appartenenti al C.N., tenendo conto ed escludendo i beni oggetto della domanda riconvenzionale formulata da C.O..

Con atto del 22.7.19, l'attrice revocava il mandato all'Avv. A.C. e con atto di costituzione di nuovo avvocato in data 16.11.19, si costituiva l'Avv. C.R. che riportandosi a tutti gli atti e le difese del precedente difensore ne confermava le conclusioni, insistendo in particolare per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste.

Il Dott. P. non ammetteva le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 28.5.21.

La causa giungeva poi per la prima volta dinanzi alla sottoscritta Gop estensore in data 26.1.22 e dopo alcuni rinvii, per la ricostruzione del fascicolo e per esigenze di ruolo veniva trattenuta in decisione con i termini 190 c.p.c. all'udienza del 11.5.22.

La difesa dell'attrice in tutte le note e le comparse conclusionali depositate, riportandosi alle proprie domande ha richiesto la revoca delle ordinanze di rinvio per la precisazione delle conclusioni e l'ammissione delle istanze istruttorie ed in particolare la prova per testi, necessaria a suo dire, al fine di neutralizzare in particolare l'eccezione di prescrizione formulata in via preliminare da parte convenuta in riconvenzionale.

I convenuti in riconvenzionale nelle memorie ex art. 190 c.p.c. hanno ribadito le difese e richiamato le conclusioni già illustrate nei precedenti scritti.

OTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dichiara la procedibilità della causa essendo stato avviato ed esperito il procedimento di mediazione

1) Sull'eccezione preliminare di prescrizione

Prima di procedere ad analizzare nel merito la domanda per cui è causa bisogna esaminare l'assorbente eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità sollevata da parte dei convenuti in riconvenzionale.

La domanda di scioglimento di divisione ereditaria formulata dall'attrice parte dal presupposto dell'apertura di due distinte successioni, quella di C.N., deceduto ab intestato il 6.5.2004, e quella di C.J.H., deceduto ab intestato a L.A. in data 5.02.12, dalla quale sorge la delazione per legge dell'attrice.

Come disciplinato dalle norme del codice civile, "l'eredità si acquista con l'accettazione....". (art. 459 c.c.); accettazione che può essere espressa o tacita (474 c.c.), espressa "quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede" (475 c.c. 1 c), tacita "quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede" (476 c.c.).

Dalla domanda attorea è chiaro che l'asse ereditario di cui si chiede la divisione è quello relativo all'apertura della successione di C.N., alla quale, in qualità di erede legittimo era chiamato C.J.H., anche perché, dall'attento esame dell'atto introduttivo, nella richiesta di divisione di beni

provenienti dalla successione di quest'ultimo (a cui come eredi legittimi oltre alla moglie erano chiamati anche i convenuti), non risultano altri beni che quelli ricadenti nell'asse ereditario del primo.

La successione di C.N. si è aperta in data 6.5.2004.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 480 c.c. il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione , fatte salve alcune eccezioni (es 633ss c.c., 688 c.c.), per cui nel caso della fattispecie per cui è causa il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di C.N. è il 6.5.2014.

Con la morte di C.J.H. e l'apertura della sua successione si è verificata ai sensi dell'art. 479 c.c. l'istituto della trasmissione della delazione , per cui l'intera posizione giuridica conseguente alla chiamata all'eredità è passata dal trasmittente (C.J.H.) ai suoi eredi , restando invariato il termine di prescrizione del diritto di accettare, che continua a decorrere dall'apertura della originaria successione, per cui anche per gli eredi di C.J.H. il termine di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità di C.N. risulta sempre essere quello del 6.5.2014.

Alla luce di tali brevi considerazioni bisogna quindi comprendere se dalla data del 6.5.2004 alla data della sua morte avvenuta il 5.02.2012 C.J.H. abbia posto in essere atti e comportamenti tali da poter essere qualificati come dichiarazione espressa o tacita dell'eredità paterna.

Dalla documentazione prodotta dall'attrice non risultano esibiti copie di atti pubblici o scritture private nelle quali il C.J.H. abbia dichiarato di accettare oppure ha assunto il titolo di erede, per cui non risultando "accettazione espressa" da parte di quest'ultimo bisogna ricercare se ricorrano gli estremi sanciti e previsti dall'art. 476 c.c. per una accettazione tacita.

L'attrice, nella prima memoria 183 Vi comma, in risposta all'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta in riconvenzionale si è limitata ad una contestazione generica chiedendo solo su tale eccezione la condanna ex art. 96 dei proponenti, senza indicare però alcun atto o comportamento specifico attribuibile al C.J.H., o dalla attrice, tale da essere qualificato come "accettazione tacita dell'eredità".

Con la seconda memoria 183 VI somma , depositata sia in data 24.3.17, che in data 4.4.17, la difesa della P. ha prodotto certificazione notarile dei beni caduti in successione ed ha richiesto prova testimoniale al fine di dimostrare principalmente l'uso dei beni ereditari da parte del C.J.H., e comportamenti tali da dimostrare la sua volontà ad accettare l'eredità.

Il certificato notarile è una mera attestazione dell'esistenza di dati riscontrati in relazione a determinati immobili in uno alle relative variazioni e non è atto destinato ad avere pubblica fede ai sensi dell'art. 2699 c.c..

In ogni caso in tale certificazione nella "cronistoria dei titoli di provenienza" è così riportato: "i predetti immobili risultano appartenere alla Signora M.A. per una quota astratta indivisa di 3/9 della piena proprietà, al Signor C.J.H..... per una quota astratta indivisa della piena proprietà di 2/9; al Signor C.R..... per una quota astratta indivisa della piena proprietà di 2/9; alla Signora C.O..... per una quota astratta indivisa della piena proprietà di 2/9 ad essi pervenuta in forma di successione legittima del signor C.N. giusta dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Ischia del 4 maggio 2005, classificata al n.72 col 378 trascritta a Napoli 2 il 31 gennaio 2007 al n. 4012 del registro particolare".

Da tale certificazione, risulta quindi che per la successione di C.N., è stata presentata una denuncia di successione, che in ogni caso da sola non può configurarsi accettazione tacita dell'eredità.

La qualità di erede si acquisisce con l'atto di accettazione, espressa o tacita, dell'eredità stessa, in difetto della quale si assume solo la qualità di chiamati all'eredità

La giurisprudenza della Cassazione (n. 4843/19) ha, affermato che "La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore; che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure, l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota; b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto; c) l'azione di divisione ereditaria, posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede; d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello; e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che solo chi intenda accettare l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della

proprietà dell'immobile dal de cuius a sé stesso. Ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, legittimamente, può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l'eredità. Peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale, ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità."

Pertanto anche volendo far riferimento alla denuncia di successione, richiamata dalla certificazione notarile, occorre rammentare che la Suprema Corte (cfr Cass n. 22017/16) ha affermato il principio secondo il quale " la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita della eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ", chiarendo in motivazione anche che " l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod. civ. L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltretutto della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 17/11/1999 Rv. 531230; Sez. 2, Sentenza n. 5688 del 19/10/1988 Rv. 460226).".

Relativamente alla istanza istruttoria di prova testi, non ammessa , unitamente a tutte le altre richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, va precisato che pur non entrando nel merito dell'ammissibilità dei singoli capi di prova così come formulati, va rilevato che gli stessi non sarebbero stati sufficienti a dimostrare da parte del C.J.H. una accettazione tacita, che come più volte evidenziato ai sensi dell'art. 476 c.c., avrebbe richiesto comportamenti peculiari volti a dimostrare la volontà di accettare, ma piuttosto che quest'ultimo abbia compiuto "atti conservativi" del patrimonio ereditario, che ai sensi dell'art. 460 2 comma c.c. possono essere compiuti dal chiamato all'eredità senza comportare automaticamente accettazione dell'eredità, né la difesa attore, ha fornito alcuna prova o documento che il C.J., al momento dell'apertura della successione del padre, fosse stato ai sensi del 485 c.c. nel possesso dei beni ereditari.

Non essendo stata fornita alcuna prova che dal momento dell'apertura della successione di C.N., alla data del 5.2.12, siano stati compiuti da C.J.H. atti tali da essere qualificati come accettazione

dell'eredità ne ai sensi dell'art. 475 c.c., ne dell'art. 476 c.c., bisogna quindi verificare se nel periodo successivo e fino al termine di prescrizione la Signora P.P., trasmittaria, quale erede legittima, del coniuge abbia compiuto atti tali da potersi considerare accettazione dell'eredità.

Precisato che la trasmissione dell'eredità è una conseguenza automatica che la legge ricollega alla morte del chiamato trasmittente, per cui il trasmittario succederà all'originario de cuius non per diritto proprio, bensì per diritto derivato da colui al quale l'eredità era stata devoluta e che è morto senza averla accettata, restando invariato il termine di prescrizione del diritto di accettare che continua a decorrere dall'apertura della originaria successione.

Dall'esame degli atti e dalla documentazione fornita in atti risulta chiaramente che neanche l'attrice ha compiuto entro il 6.5.2014, atti tali da poter essere qualificati come accettazione dell'eredità ne ai sensi dell'art. 475 c.c. ne ai sensi dell'art. 476 c, in quanto tutti gli atti posti in essere dall'attrice e da questa esibiti nel presente giudizio, che, senza tema di smentita, possono essere qualificati come forma di accettazione dell'eredità sono successivi al termine di prescrizione.

Infatti, la nota dell'Avvocato ...è datata 8.9.2015, l'istanza di avvio del procedimento di mediazione è stata presentata in data 29.11.2015, come emerge dal verbale di mancata conciliazione, per non parlare poi dell'atto di citazione (il più idoneo ad essere qualificato come accettazione tacita) che è datato 28.6.16, e notificato in data 18.10.16.

Il diritto di accettare l'eredità, come più volte ribadito, si prescrive in 10 anni dal giorno dell'apertura della successione, non operando neanche nel decorso di tale termine gli atti interruttivi della prescrizione attesa la natura del diritto potestativo con cui si realizza il compimento dell'atto con cui si concreta l'accettazione. (cfr Cass. N. 21687/14).

Alla luce di tali considerazione, va accolta l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dai convenuti in riconvenzionale e riconosciuto e dichiarato prescritto il diritto ad accettare l'eredità di C.N. da parte dell'attrice P.P., nella qualità di erede di C.J.H. con il rigetto delle domande attoree.

2) Nel Merito

La dichiarazione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità e di tutti i diritti, collegati ad esso, con il rigetto della domanda principale assorbe tutte le altre domande, ivi comprese anche quelle formulate in via riconvenzionale

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del Gop , Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rietta la domanda attrice

- In assenza di accettazione espressa o tacita dell'eredità di C.N. apertasi in data 6.5.2004, nel termine di cui all'art. 480 c.c., da parte di C.J.H. e della sua erede e trasmittaria P.P. si dichiara prescritto ogni diritto dalla stessa vantato, collegato e conseguente all'eredità del primo ;

- condanna l'attrice al pagamento delle spese e competenze, che in assenza di deposito della nota spese, si liquidano sulla base dei valori tabellari indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in : Euro 4500,00 per onorario, Euro 300,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge

Conclusione

Così deciso in Napoli, il 30 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2023.